

Rep. n.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) PAVIA

Viale Repubblica n. 34 – PAVIA

Codice Fiscale/partita I.V.A. n. 02613080189

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO

PADIGLIONE OSPEDALE DI VOGHERA PER REALIZZAZIONE NUOVO PRONTO

SOCCORSO SEDE DI DEA

CIG 646149525B CUP F13G15000010002

L'anno 2016, in Pavia presso la Sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, Viale Repubblica n. 34;

Premesso:

- a) che con deliberazione n. adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della provincia di Pavia in data è stata approvata la documentazione tecnico-progettuale inerente l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di completamento nuovo padiglione Ospedale di Voghera per realizzazione nuovo Pronto Soccorso sede di DEA e contestualmente è stata approvata la documentazione di gara e si è dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento del lavoro in argomento;
- b) che con deliberazione n. Adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia in data è stato disposto di prendere atto dei contenuti dei verbali di

gara e conseguentemente di procedere all'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di

c) che con deliberazione n. Adottata da I Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia in data sono state aggiudicate in via definitiva le opere in argomento, a seguito dell'espletamento della procedura aperta, al .:
.....

d) (in caso di RTI) che con atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Rep. n. in data, registrato a in data al n., è stata attribuita all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall'appalto di che trattasi;

Tutto ciò **PREMESSO** quale parte integrante delle pattuizioni che seguono:

TRA

-L'ASST di Pavia con sede in Pavia Viale Repubblica n. 34 P.I. 02613080189, in persona del, nato a in data C.F., nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore per effetto della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/4627 del 19/12/2015, domiciliato per la carica presso l'Ente,

E

-L'Impresa con sede in Via
..... P.I.V.A. ed iscrizione al Registro delle
Imprese di al n., in persona nato a
..... il e domiciliato per la carica presso la sede
sociale,,

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'ASST di Pavia affida al con sede in che
accetta senza riserve, l'appalto relativo all'affidamento della progettazione
definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di completamento nuovo
padiglione Ospedale di Voghera per la realizzazione del nuovo Pronto
Soccorso sede di DEA

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO – TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e
perfetto adempimento del contratto per l'affidamento della progettazione
definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori di completamento nuovo
padiglione Ospedale di Voghera per la realizzazione di un nuovo Pronto
Soccorso sede di DEA, è di € (I.V.A. esclusa) oneri di
sicurezza compresi, così suddiviso:

- 1) Progettazione definitiva € (oltre I.V.A. e contributi integrativi)
- 2) Progettazione esecutiva € (oltre I.V.A. e contributi integrativi)
- 3) Esecuzione lavori € (oltre I.V.A.)

4) Oneri di sicurezza € (oltre I.V.A.)

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo

In base agli stati di avanzamento compilati dal direttore dei lavori, verranno effettuati, in corso d'opera, pagamenti in acconto, quando siano maturati importi per lavori almeno pari ad € al lordo della ritenuta di garanzia, I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di esigibilità degli stessi, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva ed in presenza del certificato di collaudo e comunque previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 3 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Progetto definitivo:

Eventuali modifiche da apportare al progetto definitivo, presentato in sede di gara, richieste dall'ASST di Pavia o dai soggetti preposti, a seguito di verifica, ai fini delle necessarie approvazioni ai sensi del capitolato speciale prestazionale e del disciplinare di gara dovranno essere completate in complessivi giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di richiesta formale.

Progetto esecutivo:

Il progetto esecutivo dovrà essere completato in giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dall'approvazione del progetto definitivo.

L'A.O. provvederà a far eseguire la verifica dello stesso prima dell'inizio dei lavori.

Esecuzione:

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dal verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale corrispondente all' per mille dell' importo contrattuale.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal Direttore dei lavori.

Art. 4 TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale è emesso entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità

previste nei documenti di progettazione esecutiva che verranno consegnati entro il termine di giorni naturali e consecutivi a decorrere dall'approvazione del progetto definitivo.

Tutti i documenti, facenti parte del progetto esecutivo, visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione, dopo l'avvenuta verifica di cui all' art 52 e successivi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 6 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la soluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed art. 134, 135 e 136 del D. Lgs. 163/06.

Art. 7 CLAUSOLA ARBITRALE

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163 e s.m.i., si precisa che è esclusa la clausola compromissoria. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è quello di Pavia

Art. 8 OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI

DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 118 D.lgs. 163/2006.

E' vietato all'appaltatore - sotto pena dell'immediata rescissione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa sopportati dalla stazione appaltante - di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto od in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta - ai sensi della normativa vigente - da parte della stazione appaltante.

In questo caso l'appaltatore resterà ugualmente, di fronte alla stazione appaltante, la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, la stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente od indesiderabile, l'appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per

l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 10 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11 VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 12 REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

Art.13 CAUZIONE DEFINITIVA

1. La Contraente ha costituito nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 113 ed art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., polizza fidejussoria n. rilasciata il da

2. Tale fideiussione si intende del tipo "a prima richiesta" e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, senza eccezione alcuna, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ASST di Pavia.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 14 POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del regolamento generale, l'appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché per responsabilità civile verso terzi, emessa in data dalla

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per

le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati copre tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) prevede:

- a) una somma assicurata non inferiore a: euro
- di cui:
- partita 1)
- per le opere oggetto del contratto: euro;
- partita 2)
- per le opere preesistenti: euro;
- partita 3)
- sgombero euro

e dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) è stata stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro)non inferiore ad euro
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste sono sottoposte alle seguenti condizioni:
- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Art. 15 ONERI DI SICUREZZA

La contraente è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del D.U.V.R.I. di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., atto che fa parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso, e sottoscritto dalla contraente con relativa piena conoscenza di essa.

Art. 16 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

Art. 17 DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in, presso, alla via e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax

Art. 18 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 19 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

Art. 20 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

Il R.T.I./L'Aggiudicataria si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. 6285806B32; codice unico di progetto (CUP) n. F16J14000510003.

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente

relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Tutti gli atti ed i documenti sopra richiamati sono a piena conoscenza delle parti e, ancorchè formanti parte integrante e sostanziale del presente contratto, non vengono allegati e vengono tenuti agli atti dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale sede di Voghera viale Repubblica n. 88.

Il presente contratto è precisa, completa e fedele espressione della volontà delle Parti e si compone di n. facciate

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Il Direttore Generale

(.....)

Firmato digitalmente

p. la Società Aggiudicataria

.....

(.....)

Firmato digitalmente

Si allegano al presente atto:

-
-